

# COMUNE DI SENIGALLIA

PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 76

Seduta del 27/09/2017

**OGGETTO:** REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI SENIGALLIA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. N. 175/2016.

*L'anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di settembre alle ore 15:30 nel Palazzo Municipale di Senigallia e nella solita sala delle adunanze consiliari.*

*Previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito, in seduta straordinaria il Consiglio Comunale.*

*Fatto l'appello nominale risultano:*

Consigliere	Pres.	Ass.
1 Angeletti Margherita	*	-
2 Beccaceci Lorenzo	*	-
3 Bedini Mauro	*	-
4 Brucchini Adriano	*	-
5 Canestrari Alan	*	-
6 Da Ros Davide	*	-
7 Fileri Nausicaa	*	-
8 Giuliani Ludovica	-	*
9 Gregorini Mauro	*	-
10 Mandolini Riccardo	*	-
11 Mangialardi Maurizio	*	-
12 Martinangeli Stefania	*	-
13 Palma Elisabetta	*	-

Consigliere	Pres.	Ass.
14 Paradisi Roberto	-	*
15 Pedroni Luana	*	-
16 Perini Maurizio	*	-
17 Pierfederici Mauro	*	-
18 Profili Vilma	*	-
19 Rebecchini Luigi	*	-
20 Romano Dario	*	-
21 Salustri Maurizio	*	-
22 Santarelli Luca	*	-
23 Sardella Simeone	*	-
24 Sartini Giorgio	*	-
25 Urbinati Sandro	*	-

## TOTALE PRESENTI N° 23

Alam Mohammad Shafual	Consigliere Straniero Aggiunto	*	-
Becka Maksim	Consigliere Straniero Aggiunto	*	-

*Sono altresì presenti gli assessori: Bomprezzi Chantal, Bucari Simonetta, Campanile Gennaro, Girolametti Carlo, Memè Maurizio, Monachesi Enzo, Ramazzotti Ilaria*

*Essendo legale l'adunanza per il numero degli intervenuti, il Sig. Romano Dario nella qualità di Presidente dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Comunale Dott. Il Vice Segretario. Mirti Paolo*

*Chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: 1° Pedroni Luana; 2° Urbinati Sandro; 3° Palma Elisabetta .*

Il Presidente del Consiglio **ROMANO** enuncia l'argomento iscritto al punto 3 dell'ordine del giorno dei lavori consiliari relativo a: "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI SENIGALLIA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. N. 175/2016" e concede la parola all'Assessore alle Risorse Finanziarie, Gennaro Campanile, per la relazione introduttiva.

L'Assessore **CAMPANILE**: anche questa proposta di delibera per il Consiglio comunale è stata approfondita in Commissione attraverso una relazione sempre puntuale del dirigente Filonzi e anche qui con il parere e la presenza del Presidente dei Revisori dei Conti che ha espresso un parere positivo senza nessuna segnalazione. Fa parte questa revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Senigallia delle linee strategiche che il Governo ha istituito con il nuovo testo unico delle società a partecipazione pubblica, con la volontà di una drastica riduzione del numero delle società partecipate per mettere a freno anche fantasie che molti comuni utilizzavano per creare queste nuove società. È una semplificazione quindi ci sono degli obblighi di dismissione e di non trattenere quelle strettamente necessarie, ridurre in base a criteri di efficienza del mercato, di trasparenza ma anche attraverso dei nuovi parametri sia quantitativi che qualitativi e rispetto alla proposta che era stata fatta nel piano di razionalizzazione legate alla spending review del 2014 dove questa Assise aveva deciso il mantenimento dell'Aerdorica, dell'Agenzia del risparmio energetico, dell'ASA, del CIR 33, della Convention Bureau e della Gestiport, del BIC e della Multiservizi, la nuova impostazione legata anche a questi nuovi testi unici vede l'esito di una revisione straordinaria quindi l'Aerdorica visto che da quattro anni è in perdita, le azioni che sono minime, sono 0,03 saranno alienate quindi non solo da parte del Comune di Senigallia, ma da tutti i Comuni che stanno in quella società che è in perdita e quindi cessione e alienazione delle quote, l'Agenzia del Risparmio Energetico è già in liquidazione quindi cesserà come società, la Convention Bureau cesserà anche perché si stanno già alienando le quote, rimarrà l'ASA Agenzia Servizi Ambientali società a responsabilità limitata, la novità è che anche la Gestiport S.p.A. sarà liquidata perché il fatturato minimo dai nuovi parametri deve essere 500.000 euro invece nel 2016 il parametro della Gestiport era di 430.000 euro, quindi sarà liquidata anche la Gestiport. Anche l'immobiliare BIC la trovate in liquidazione perché proprio il Consiglio comunale attraverso una delibera di qualche mese fa dava in liquidazione il Bic e dava mandato al Dirigente di provvedere alla liquidazione del Bic poi come sapete abbiamo acquisito anche l'immobile che era del Bic e abbiamo estinto nell'ultimo bilancio quei mutui che erano accesi per la risistemazione. Il quadro normativo che vede le nuove società partecipate del Comune di Senigallia vede la presenza di solo due società che rimarranno, quindi sarà mantenuta senza interventi di razionalizzazione l'ASA e la Multiservizi, quindi diamo il mandato

al Sindaco di votare l'anticipazione dello scioglimento della società con l'avvio della fase della liquidazione per quanto riguarda la Gestiport S.p.A. e di completare anche l'alienazione delle quote dell'Aerdorica.

Il Presidente del Consiglio **ROMANO**: apriamo la discussione.

Il Consigliere **MARTINANGELI** (Movimento 5 Stelle): solamente una domanda. L'ultimo piano di razionalizzazione di società partecipate del marzo 2016 prevedeva la Convention Bureau Terre Ducali s.c.r.l. dismissione, chiedo all'assessore come mai ad oggi non siano già state cedute queste quote o alienate queste quote visto che ci ritroviamo come revisione straordinaria di nuovo questa Convention Bureau Terre Ducali da cedere o alienare.

Il Consigliere **SARDELLA** (PD): anche la BIC che ormai da qualche anno è in liquidazione, scioglimento e liquidazione, come mai non si chiude la procedura? Mi sembra di ricordare che ormai qualche anno, adesso non so da quando ma è qualche anno che vediamo scioglimento e liquidazione immobiliare Bic, nel frattempo gli organi sociali sono sempre in carica probabilmente c'è qualcuno che ancora svolge le funzioni di liquidatore e quindi percepisce un compenso per quell'attività, quindi come mai ancora la Bic è bloccata.

La Dottoressa **FILONZI**: c'è da fare un chiarimento altrimenti non si riescono a capire le motivazioni per cui questo documento è impostato così. Noi stiamo facendo una revisione straordinaria, il testo unico delle partecipate che è entrato in vigore il 23 settembre del 2016 ha previsto che ogni anno entro il 31 dicembre si faccia una ricognizione ordinaria, quindi tutti gli anni verremo in Consiglio comunale al 31 dicembre e diremo questa è la situazione delle nostre partecipate, questa la manteniamo, questa la eliminiamo eccetera eccetera. Il testo unico ha detto però per quest'anno, per l'anno 2017, non fate la revisione ordinaria, quindi a dicembre non ritorneremo a fare la revisione ordinaria, perché ne dovete fare una che la chiamiamo straordinaria ma che la fate alla data dell'entrata in vigore del testo unico, quindi fotografate la situazione delle vostre società partecipate, perché il testo unico è per le società non per gli enti e gli organismi, quindi fotografate la situazione delle vostre società partecipate al 23 settembre del 2016 e fate una revisione straordinaria e saltate quella ordinaria di dicembre. Noi con questo lavoro ci riportiamo ad un anno fa, al 23 settembre 2016 e vediamo in quel momento lì quali erano le partecipazioni ancora attive. In quel momento il BIC era ancora in liquidazione ma il BIC adesso non c'è più, è stato liquidato infatti poi c'è scritto nella scheda, recupero la data comunque abbiamo liquidato, a fine anno è stato chiuso, il Bic

non esiste più, non abbiamo più questa partecipazione però a quella data noi ancora avevamo il Bic in piedi quindi ecco perché l'abbiamo scritto. La Convention Bureau se andiamo a vedere è stata prevista anche prima, noi abbiamo fatto un tentativo di vendita perché il testo unico attuale ma anche le vecchie norme prevedevano comunque che bisogna fare una procedura di evidenza pubblica, quindi abbiamo fatto questa procedura ad evidenza pubblica per provare a vendere le azioni ma ovviamente nessuno le compra quindi adesso la seconda preoccupazione sarà chi compra le azioni di Aerdorica infatti cosa succede? Che il testo unico stesso dice guarda siccome so che sei in difficoltà facciamo così se tu entro un anno non riesce a liquidarle si intendono vendute, quindi la società ti deve liquidare. Questo perché? Perché moltissimi enti stanno cercando di dismettere le azioni ma nessuno le compra. Allora adesso che cosa abbiamo fatto? Abbiamo approvato però qui non lo dico perché questo è stato fatto nel 2017 ma questa cosa è del 2016 quindi non è un intervento che ho fatto nel 2016, ho mandato il mese scorso la richiesta di recesso perché ho provato a percorrere un'altra strada visto che lo Statuto della Convention prevede la possibilità di recedere quando all'imprenditore viene meno il presupposto e la qualità perché la Convention è per lo sviluppo delle iniziative congressuali praticamente, io dico siccome non è una mia finalità istituzionale e quindi non ho più la qualifica, forse non ce l'ho mai avuta, però non ho la qualifica per rimanere lì quindi ho optato per adesso per questa strada del recesso. Ho parlato con Convention Bureau la quale mi ha abbastanza rassicurata perché è una strada che stiamo percorrendo in più comuni, abbiamo fatto così in più Comuni che stanno facendo una task force per cercare di venire via da convention. Nella misura in cui, mi auguro di no, ma nella denegata ipotesi che non dovesse andare in porto questa strada allora penso che toccherà rifare una procedura a questo punto ai sensi di questo testo unico, rifare una procedura ad evidenza pubblica e se non va in porto allora a questo punto mi avvalgo di quell'anno che prevede il testo unico per finalmente venire via, quindi c'è caso che al 31 dicembre 2018 ancora devo dire che ci sono dentro se non va in porto il recesso. Diciamo che però sono partecipazioni innocue nel senso che non abbiamo perdite, non abbiamo niente quindi insomma tutto sommato almeno questo però stiamo facendo tutto il possibile per uscire.

Il Presidente del Consiglio **ROMANO**: Non ci sono altri interventi quindi chiudiamo la fase di discussione generale. Dichiarazioni di voto.

Il Consigliere **SANTARELLI (PD)**: l'ennesimo ringraziamento al lavoro svolto dagli uffici perché la normativa vigente, avendo la Presidenza della Commissione sesta finanze, mette in condizione di avere un continuo mutamento delle regole e quindi anche gli enti locali e l'amministrazione comunale si trova sotto stress per quanto riguarda

gli uffici ragioneria e patrimonio e comunque la parte economica e finanziaria. Anche questa pratica è stata approfondita in Commissione con la presenza dei Revisori dei Conti e dell'Assessore Campanile che ringrazio. Questa revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Senigallia ai sensi dell'articolo 24 decreto legislativo 175/2016 è un adempimento annuale quindi ce lo ritroveremo anche in un altro anno e il Governo ha istituito questo testo unico per le società partecipate pubbliche attraverso dei nuovi criteri di efficienza di mercato e di trasparenza con i nuovi parametri quantitativi, quindi come Partito Democratico votiamo con forza questa revisione straordinaria perché è una proposta di deliberazione che va incontro anche ai cittadini perché andiamo, sempre seguendo la normativa nazionale, a tagliare metà delle partecipate del Comune, quindi voglio ricordare che Aerdorica è in perdita da 4 anni quindi noi ci troviamo all'interno di una partecipazione societaria senza avere dei frutti soprattutto per i nostri cittadini, lo stesso per l'Agenzia del Risparmio Energetico, la Gestiport S.p.A., la Convention Bureau Terre Ducali è l'immobiliare BIC S.r.l., quindi oltre ad essere un adeguamento alla normativa nazionale è anche un impegno puntuale e preciso che si è preso questa Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio **ROMANO** pone in votazione, palese con modalità elettronica, la proposta iscritta al punto 3 dell'ordine del giorno dei lavori consiliari che viene approvata con 19 voti favorevoli, 1 contrario (Da Ros), 3 astenuti (Martinangeli, Palma, Sartini), come proclama il Presidente ai sensi di legge.

Il Presidente del Consiglio **ROMANO** pone in votazione, palese con modalità elettronica, l'immediata eseguibilità dell'atto deliberativo che viene approvata con 19 voti favorevoli, 1 contrario (Da Ros), 3 astenuti (Martinangeli, Palma, Sartini), come proclama il Presidente ai sensi di legge.

Tutto ciò premesso

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Visto l'argomento iscritto al punto 3 dei suoi lavori;
- Udita la relazione dell'Assessore alle Risorse Finanziarie, Gennaro Campanile;
- **PREMESSO** che, con D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016 avente ad oggetto "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 100 del 16.06.2017, è stata disciplinata la materia delle società a partecipazione pubblica, con particolare riguardo alla costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da

parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta;

- PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 175/2016, le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

- PRESO ATTO, altresì, che l'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 dispone che, nell'ambito dei limiti di cui al punto precedente, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto elencate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50/2016;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016;

- PRESO ATTO, inoltre, che dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016:

- il comma 3 prevede che “al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse [...]”;
- il comma 6 fa salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014;
- il comma 7 ammette le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;

- il comma 8 fa salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.Lgs. n. 297/1999, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della L. n. 240/2010, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca;

- PRESO ATTO, infine, che dell'art. 26 del D.Lgs. 175/2016:

- il comma 2 dispone che l'art. 4 del medesimo decreto non è applicabile alle società di cui all'allegato A allo stesso, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea;

- il comma 12-bis esclude dall'applicazione del medesimo decreto le società destinatarie dei provvedimenti di cui al D.Lgs. n. 159/2011, nonché la società di cui all'art. 7 del D.L. n. 59/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 119/2016;

- il comma 12-sexies dispone che, in deroga all'art. 4 del medesimo decreto, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

- CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016, l'acquisto o il mantenimento di partecipazioni societarie deve trovare idonea motivazione non soltanto sotto il profilo della stretta necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali, ma anche per ciò che attiene alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

- VISTO che l'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 impone l'adozione di piani di razionalizzazione qualora le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4;

- VISTO, inoltre, che, secondo quanto disposto dall'art. 26, comma 12-quinquies, del D.Lgs. n. 175/2016, per l'adozione del presente piano di revisione straordinaria delle

partecipazioni, la soglia di fatturato medio da considerare ai fini dell'applicazione del criterio di cui alla lettera d) del paragrafo precedente è di cinquecentomila euro e non un milione di euro, con riferimento al triennio precedente l'entrata in vigore del medesimo D.Lgs. n. 175/2016, ossia il triennio 2013-2015;

- CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, entro il 30.09.2017 ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad effettuare con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23.09.2016, individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;

- RILEVATO che, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, le partecipazioni oggetto di alienazione o di misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del medesimo decreto sono quelle non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, fatti salvi i casi di deroga o esclusione sopra richiamati;

- RICHIAMATE:

- la propria deliberazione n. 66 del 08.07.2009 avente ad oggetto "Atto di ricognizione delle partecipazioni comunali in società di produzione di beni e servizi (Legge 244/2007): autorizzazione al mantenimento o alla modificazione nelle loro partecipazioni";
- la propria deliberazione n. 89 del 26.11.2014 avente ad oggetto "Approvazione del nuovo assetto delle società partecipate dal Comune di Senigallia ai sensi della L.F. n. 244/2007, art. 3, comma 27 e dei commi 568-bis e 569 della Legge n. 147/2013";
- la propria deliberazione n. 21 del 24.03.2015 avente ad oggetto "Approvazione delle linee di indirizzo per la redazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Senigallia ai sensi del comma 611 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014";
- il decreto sindacale n. 197 del 31.03.2015 avente ad oggetto "Piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Senigallia ai sensi del comma 611 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014";
- il decreto sindacale n. 89 del 25.02.2016 avente ad oggetto "Piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Senigallia ai sensi del comma 611 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014. Precisazioni";
- il decreto sindacale n. 158 del 30.03.2016 avente ad oggetto "Piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Senigallia ai sensi del comma 611 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014. Relazione sui risultati conseguiti";



- DATO ATTO che, con l'ultimo piano di razionalizzazione delle società partecipate adottato ai sensi dell'art. 1, commi 611 e ss., della L. n. 190/2014, di cui agli atti sopra richiamati, erano state assunte le seguenti decisioni:

<b>Società</b>	<b>Esito piano razionalizzazione art. 1, c. 611, L. n. 190/2014</b>
Aerdorica S.p.A.	Mantenimento
Agenzia per il Risparmio Energetico s.r.l.	Mantenimento
ASA Azienda Servizi Ambientali s.r.l.	Mantenimento
CIR33 Servizi s.r.l.	Cessione
Convention Bureau Terre Ducali s.c.r.l.	Dismissione
Gestiport S.p.A.	Mantenimento con riorganizzazione governance societaria/Azioni di contenimento dei costi
Immobiliare BIC s.r.l. in liquidazione	Scioglimento e messa in liquidazione
Multiservizi S.p.A.	Mantenimento

- CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Senigallia di cui al presente atto costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge n. 190/2014;

- PRESO ATTO delle linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, emanate dalla Corte di Conti unitamente al modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016;

- CHIARITO che la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Senigallia di cui al presente atto è effettuata con riferimento alla totalità delle partecipazioni in essere alla data del 23.09.2016, ivi incluse, pertanto, le partecipazioni per le quali, alla medesima data, risultavano già avviate e in corso azioni di razionalizzazione in forza di precedenti piani o decisioni deliberative assunte dal Comune di Senigallia o da altri enti partecipanti;

- CHIARITO, altresì, che, secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 175/2016, il Comune di Senigallia non detiene partecipazioni indirette,

in quanto non possiede partecipazioni in società per il tramite di società o altri organismi da esso stesso controllati;

- VISTI gli esiti della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Senigallia alla data del 23.09.2016, effettuata ai sensi del citato art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, come risultanti dalle schede allegate al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

- SOTTOLINEATO che gli esiti della revisione di cui al paragrafo precedente derivano dall'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 175/2016 e che, invece, le modalità di attuazione degli stessi tengono conto delle eventuali azioni di razionalizzazione già intraprese in attuazione di precedenti piani o decisioni deliberative assunte dal Comune di Senigallia o da altri enti partecipanti e non concluse alla data del 23.09.2016;

- VISTO il parere favorevole dell'organo di revisione, così come previsto dall'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:

- dal Dirigente responsabile dell' Area Risorse Umane e Finanziarie;

- Con votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato;

## **D E L I B E R A**

1°) - **DI CONSIDERARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2°) - **DI APPROVARE** gli esiti della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Senigallia alla data del 23.09.2016, come risultanti dalle schede allegate al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A) e di seguito sintetizzati:

<b>Società</b>	<b>Esito revisione straordinaria</b>
Aerdorica S.p.A.	Cessione/Alienazione quote
Agenzia per il Risparmio Energetico s.r.l. in liquidazione	Cessione/Alienazione quote
ASA Azienda Servizi Ambientali s.r.l.	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione
Convention Bureau Terre Ducali s.c.r.l.	Cessione/Alienazione quote
Gestiport S.p.A.	Liquidazione
Immobiliare BIC s.r.l. in liquidazione	Liquidazione
Multiservizi S.p.A.	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione

- 3°) - **DI DARE ATTO** che gli esiti della revisione di cui al punto precedente derivano dall'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 175/2016 e che, invece, le modalità di attuazione degli stessi tengono conto delle eventuali azioni di razionalizzazione già intraprese in attuazione di precedenti piani o decisioni deliberative assunte dal Comune di Senigallia o da altri enti partecipanti e non concluse alla data del 23.09.2016;
- 4°) - **DI IMPARTIRE** al Sindaco l'indirizzo a partecipare all'assemblea dei soci della GESTIPORT S.p.a. e votare favorevolmente l'anticipato scioglimento della società con l'avvio della fase liquidatoria;
- 5°) - **DI DELEGARE** il Dirigente dell'Area Risorse Umane e Finanziarie a porre in essere gli atti necessari a dare esecuzione al presente deliberato;
- 6°) - **DI COMUNICARE** gli esiti della ricognizione straordinaria alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni contenute nel Testo Unico istituita presso il dipartimento del Tesoro, secondo le modalità da ciascuna stabilite, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016, attraverso l'applicativo web "Partecipazioni" del Portale Tesoro;
- 7°) - **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato.-

• • • • •

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Presidente**

Romano Dario

**Il Vice Segretario Comunale**

Mirti Paolo

---

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Li,

---

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal **16 ottobre 2017** al **31 ottobre 2017** ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267.

Li, 2 novembre 2017

**Il Segretario Comunale**

---

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in data **27 ottobre 2017**, essendo stata pubblicata il 16 ottobre 2017

Li, 30 ottobre 2017

**Il Segretario Comunale**

---

Spazio riservato all'eventuale controllo preventivo di legittimità, richiesto ai sensi dell'art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267:

---

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Li,